



Comune di Antrodoco
Provincia di Rieti

Prot. 4603/2019 04/06/2019

ORIGINALE UFFICIO TECNICO

N° 39 DEL 04-06-2019

OGGETTO: ORDINANZA PER PREVENZIONE INCENDI, IGIENICO-SANITARIA E PUBBLICA INCOLUMITÀ ANNO 2019.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva aumenta il rischio di incendi boschivi e campestri, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'incuria e l'abbandono da parte di privati di taluni appezzamenti di terreni, comporta il proliferare di vegetazione, sterpaglie, cespugli e rovi che per le elevate temperature estive, possano essere causa predominante di incendi, in quanto la vegetazione non curata può fungere da innesco e causa di propagazione del fuoco, nonché costituire problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque meteoriche;
- cortili, giardini privati e terreni incolti costituiscono un ottimo habitat per rettili, roditori, insetti ed altri animali possibilmente pericolosi per la salute pubblica, causandone l'annidamento e la proliferazione;

VISTO che periodicamente si riscontra lo stato di incuria e di abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti all'interno del centro abitato sia del centro storico che delle periferie e frazioni;

VISTO che nel periodo estivo si determina una maggiore crescita della vegetazione spontanea;

VISTO che l'inizio della stagione estiva impone in modo particolare l'obbligo di far rispettare le norme igienico-sanitarie;

CONSIDERATO, in aggiunta, che la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale in quanto i rami delle piante e delle siepi prospicienti da aree private sulla pubblica via che, a causa della mancata manutenzione stagionale, si protendono sulle sedi delle strade pubbliche e sui marciapiedi di pertinenza delle stesse, limitano le condizioni di visibilità costituendo potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti diretti ad evitare il pericolo d'incendi boschivi e campestri durante la stagione estiva, prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico-sanitari nonché diretti a mantenere liberi fossi e canali atti al deflusso delle acque meteoriche al fine di evitare pericolo di allagamenti e infine diretti a mantenere le strade e le loro pertinenze libere da rami di piante e di

siepi che protendono sulla pubblica via, limitando le condizioni di visibilità e costituendo potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

VISTE le comunicazioni pervenute dalla Prefettura di Rieti e dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di componente del Sistema di Protezione Civile, in relazione alle necessarie e fondamentali attività preventive di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

VISTI gli artt. 29, 32 e 33 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 c.d. "Codice della Strada" e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTA la L.R. n° 53/1998 con specifico riferimento agli obblighi dei frontisti dei corsi d'acqua;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato dal 15 giugno al 30 settembre 2019, in tutto il territorio della Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39, art. 65;

CONSIDERATO che l'attuale stagione è propizia per gli estirpamenti e per la potatura delle piante.

ORDINA

Entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e per tutto il periodo estivo:

- 1) A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori dei terreni incolti, cortili, giardini privati e aree di pertinenza a fabbricati ricadenti all'interno della perimetrazione del centro abitato, di procedere ai seguenti interventi di pulizia di seguito elencati: taglio d'erba, sterpaglie, cespugli, rovi e rimozione dello sfalcio e ramaglie nonché da rifiuti in genere, mantenendo le suddette aree pulite tramite tagli periodici della vegetazione al fine di evitare il rischio di innesco e propagazione d'incendi nonché costituire rifugio e habitat, causandone l'annidamento e la proliferazione, per rettili, roditori, insetti ed altri animali e potenziale pericolo per l'igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità;
- 2) A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori dei terreni, aree di pertinenza a fabbricati ricadenti sia all'interno che all'esterno della perimetrazione del centro abitato, comprese le Frazioni e Località, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza:
 - di provvedere, ogni qualvolta si rendesse necessario, alla potatura delle siepi e al taglio di rami e arbusti che, da aree private, si protendono oltre il confine stradale sulle strade pubbliche e/o sui marciapiedi di pertinenza delle stesse, costituendo potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
 - di mantenere liberi fossi e canali, atti al deflusso delle acque meteoriche, al fine di evitare il pericolo di possibili allagamenti conseguenti alla ostruzione degli stessi.

DISPONE

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;

- che in caso di eventuale occupazione di suolo pubblico, necessario allo svolgimento delle operazioni, sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

AVVERTE

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni, trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, comporterà a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Questa Amministrazione nell'ipotesi in cui siepi, rami e arbusti che, da aree private, si protendono oltre il confine stradale sulle strade pubbliche e/o sui marciapiedi di pertinenza delle stesse limitando le condizioni di visibilità e costituendo potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in caso di inadempienza, potrà far svolgere le suddette operazioni da terzi con rivalsa delle spese a carico dell'onerato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Il Comando di Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della verifica dell'ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Antrodoco;
2. trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti - protocollo.prefri@pec.interno.it;
3. trasmessa al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
4. trasmessa al locale Comando Stazione del Gruppo Carabinieri Forestale di Antrodoco - cs.antrodoco@forestale.carabinieri.it

Sindaco

Guerrieri Ing. Alberto



ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data
R.A. n°

IL MESSO COMUNALE

ANTRODOCO,